

REGOLAMENTO OPERATIVO PER LA GESTIONE E IL PRELIEVO DEL CINGHIALE NELLE RISERVE NATURALI DEL PARCO REGIONALE DELL'OGLIO NORD

INDICE

PARTE I - DISCIPLINA GENERALE.....	2
Art. 1- Finalità e definizioni.....	2
Art. 2 Oggetto.....	2
Art. 3 Monitoraggio.....	3
Art. 4 Organizzazione delle attività di controllo e prelievo.....	3
PARTE II: GESTIONE DE O.F.V.E ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	3
Art. 5 Operatore Faunistico Volontario/O.F.V.	4
Art. 6 Albo dei O.F.V.	4
Art. 7 - Corsi di formazione.....	5
Art. 8 Compiti dei O.F.V.	5
Art. 9 Organizzazione degli interventi	6
Art. 10 – Compito delle Squadre e dei Caposquadra.....	6
Parte III – MODALITÀ OPERATIVE.....	7
Art. 11 Tecniche di prelievo.....	7
Art. 12 Armi e munizioni.....	7
Art. 13 Catture con gabbie, trappole o chiusini.....	8
Art. 14 Interventi di abbattimento diretto da postazione sopra-elevata	8
Art. 15- Interventi con il metodo della girata	9
Art. 16- Recupero dei capi feriti	9
Art. 17 – Destinazione dei capi abbattuti	10
Art. 18 - Materiali in dotazione agli OFV	10
Art. 19 Gestione della carcassa, rilievi biometrici e monitoraggio sanitario.....	11
Art. 20 Sanzioni: revoca e sospensione dell'autorizzazione a O.F.V.	12

PARTE I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1- Finalità e definizioni

Il presente regolamento disciplina, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L. 394/91, gli abbattimenti di cinghiali effettuati nelle Riserve Naturali in gestione all'Ente Parco Oglio Nord, come previsto nel "Progetto di contenimento delle popolazioni di cinghiale nel Parco Regionale Oglio Nord" approvato con Deliberazione del Consiglio di Gestione n° 44 del 06/07/2023, al fine di tutelare gli ecosistemi, ricomporre squilibri ecologici e salvaguardare le attività agro silvo pastorali.

Definizioni:

Operatore Faunistico Volontario O.F.V. : operatore in possesso di particolari requisiti autorizzato alla realizzazione di interventi di abbattimento della fauna selvatica secondo le norme prescritte dall'Ente Parco.

Albo degli Operatori Faunistico Volontari: elenco di iscritti all'Albo approvato dal Consiglio di Gestione, autorizzati alla realizzazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle riserve naturali, secondo le norme regolamentari approvate dall'Ente Parco.

Ordine di servizio (Ods): disposizioni operative redatte dal Guardia Parco dell'Ente che individua i luoghi di intervento, il calendario e gli orari delle attività, la frequenza degli interventi e la ripartizione degli OFV nelle aree di intervento.

Settore: area di competenza di una Squadra, individuata su una porzione di territorio ricompreso nel perimetro del Parco Oglio Nord e identificate nelle Riserve Naturali, nel quale vengono realizzati gli abbattimenti.

Punti Sparo: aree precisamente individuate in mappa e mediante cartellinatura in loco in cui devono essere realizzati gli abbattimenti.

Punti Auto: aree precisamente individuate in mappa e destinate alla sosta dell'automezzo dell'OFV durante gli abbattimenti.

Squadra: insieme di OFV che operano all'interno di un settore.

Caposquadra: Operatore Faunistico Volontario che per competenza, qualifica per i rilievi biometrici e capacità organizzativa è individuato dall'Ente per coordinare le squadre

Comunicazione delle uscite: sistema di prenotazione dell'uscita di ogni OFV da parte del Caposquadra.

Art. 2 Oggetto

Il presente Regolamento disciplinati, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 della Legge Quadro sulle Aree Protette (l. 394/1991), i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi di capi della specie cinghiale *Sus scrofa* all'interno delle Riserve naturali in gestione al Parco regionale dell'Oglio Nord, in attuazione del Progetto Pluriennale di Controllo del Cinghiale nelle Riserve naturali del parco Regionale dell'Oglio Nord 2023-2027 (di seguito PPCC), approvato con Deliberazione del

Consiglio di Gestione del Parco n. 44 del 06/07/2023, ed oggetto di Parere favorevole espresso da ISPRA con protocollo n. 0054140/2023 del 10/10/2023.

I prelievi e gli abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del gestore dell'area protetta che si avvale del personale dipendente, di operatori a tale scopo formati ed autorizzati (denominati "O.F.V.") e della Polizia provinciale competente per territorio (§ Cap. 10.2.3 del PPCC). Alla data di approvazione del presente Regolamento, i O.F.V. abilitati sono quelli che hanno conseguito l'attestato rilasciato dal Parco a seguito della partecipazione al corso "Corso per controllo cinghiale nelle riserve naturali gestite dal parco Oglio Nord"

I prelievi faunistici e gli abbattimenti realizzati al di fuori o nell'inosservanza del presente regolamento costituiscono esercizio di attività venatoria oppure cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo delle specie animali e sono vietati dagli articoli 22 comma 6 e 11 comma 3 lett. a) della l. 394/91.

Art. 3 Monitoraggio

1. L'attività di monitoraggio è finalizzata a stimare la consistenza e verificare la distribuzione della popolazione di Cinghiale nelle Riserve naturali.
2. Le operazioni di monitoraggio sono attuate secondo le metodologie, i tempi e con gli obiettivi descritti al Cap. 9.1 del PPCC.
3. Per le operazioni di monitoraggio il Parco si avvale del personale dipendente, dei O.F.V., delle Guardie Ecologiche Volontarie e di eventuali soggetti esterni debitamente autorizzati.

Art. 4 Organizzazione delle attività di controllo e prelievo

1. Gli agricoltori, i conduttori di fondi, i O.F.V. o altri soggetti che riscontrino danni da presenze di cinghiali segnalano il fatto al Parco, comunicando i propri dati e ogni documentazione utile ad individuare il territorio interessato e i danni.
2. L'Ente Parco procede tempestivamente ad un sopralluogo al fine di rilevare l'entità del danno, l'eventuale criticità legata al rischio di incidentalità stradale, se possibile la numerosità dei capi presenti, la vicinanza ad abitazioni, il tipo di colture e la tecnica di prelievo più idonea nel rispetto delle condizioni di sicurezza, anche con il supporto della Polizia provinciale competente per territorio.
3. L'Ente Parco pianifica gli interventi di contenimento in stretto coordinamento con i soggetti preposti alla gestione della specie nelle aree circostanti, esterne all'area protetta, al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi.

PARTE II: GESTIONE DEI O.F.V.E ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 5 O.F.V.

1. L'abilitazione a "O.F.V." avviene a seguito di specifici corsi di formazione organizzati dall'Ente Parco ai sensi del comma 6 dell'art. 22 della L. 394/1991 e delle linee guida ISPRA.
2. Per l'ammissione al corso di formazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità;
 - b. non aver riportato condanne penali e/o amministrative in materia di Attività venatoria:
 - i. sanzioni penali riferite all'art. 30 della L. 157/1992,
 - ii. sanzioni amministrative di cui all'art. 31 e 32 della L. 157/1992 che abbiano comportato la sospensione della licenza di porto di fucile ad uso caccia;
 - c. Attestato di abilitazione al censimento e prelievo selettivo degli ungulati (Decreto Dirigenziale 2092 del 19/02/2018) e/o attestato di abilitazione per cacciatore specializzato al prelievo venatorio del Cinghiale (Decreto Dirigenziale 5303 del 04/05/2020)
3. Per svolgere attività di controllo il OFV **deve sottoscrivere il presente Regolamento operativo** ed essere in possesso di idonea copertura assicurativa.

Art. 6 Albo dei O.F.V.

1. Presso gli uffici dell'Ente Parco è istituito un Registro dei O.F.V. autorizzati al controllo del Cinghiale dal quale l'Ente Parco può attingere operatori da impiegare negli interventi di contenimento sulla base delle proprie esigenze.
2. L'Ente Parco provvede a rilasciare ai O.F.V. iscritti all'Albo un tesserino di identificazione.
3. La richiesta di iscrizione all'Albo da parte di nuovi operatori è subordinata alla frequentazione dello specifico corso di formazione organizzato dall'Ente Parco ai sensi del comma 6 dell'art. 22 della L. 394/1991 ed all'accertamento del possesso dei requisiti elencati all'Art. 5 del presente Regolamento.

Requisiti per accedere all'Albo:

- a) possessori del titolo di OFV che abbiano conseguito l'abilitazione rilasciata dall'Ente Parco per il prelievo del cinghiale nelle riserve naturali;
- b) possessori di licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità;
- c) non avere mai riportato sanzioni o condanne penali, né avere mai fatto ricorso al beneficio di cui all'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), né avere procedimenti penali in corso per reati di cui alla L. 157/1992 e 394/91 e non avere riportato sanzioni amministrative riferite all'abbattimento degli ungulati o non avere in corso procedimenti amministrativi riferibili all'abbattimento degli ungulati;
- d) disponibilità a prestare prestazione d'opera (censimenti, sistemazioni punti sparo, ecc.) gratuita per la gestione del cinghiale per almeno 4 giornate in un anno (escluso gli

abbattimenti).

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere autocertificato annualmente.

Le richieste di nuove iscrizioni devono essere inoltrate entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli OFV iscritti all'Albo sono automaticamente autorizzati a partecipare, secondo le modalità indicate dall'Ente Parco, alle operazioni di abbattimento dei cinghiali sull'intero territorio delle Riserve Naturali in gestione all'Ente Parco Oglio Nord

L'Albo degli OFV, approvato dal Consiglio di Gestione, è aggiornato entro il 30 luglio di ogni anno, pubblicato presso l'Albo on Line e sul Sito Web dell'Ente. Per il primo anno di istituzione dell'Albo verranno identificate, con apposito atto amministrativo, altre scadenze.

Art. 7 - Corsi di formazione

L'acquisizione delle necessarie conoscenze per partecipare ai programmi di monitoraggio e gestione della fauna selvatica nell'area protetta è garantita dalla partecipazione a corsi realizzati dall'Ente Parco.

Per conseguire l'abilitazione all'abbattimento selettivo del cinghiale è necessario frequentare apposito corso organizzato dal Parco Oglio Nord.

I requisiti per l'iscrizione, il numero di ore di lezione, gli argomenti, il numero massimo di iscritti, il numero di ore di frequenza obbligatoria.

Art. 8 Compiti dei O.F.V.

1. I O.F.V. sono tenuti a:

- a) Partecipare agli interventi di controllo secondo le disposizioni specifiche del personale dell'Ente Parco e/o degli agenti della Polizia Provinciale;
- b) Partecipare alle operazioni di monitoraggio della popolazione di Cinghiale organizzate dall'Ente Parco (§ Art. 2), rendicontando ogni uscita attraverso la compilazione di apposte schede di raccolta dati;
- c) Collaborare, quando richiesto, alla realizzazione di interventi di prevenzione dei danni alle colture e all'ambiente naturale ad opera del Cinghiale pianificati dal Parco;
- d) Collaborare alle operazioni di raccolta dei dati biometrici ed ai prelievi di campioni biologici sui capi abbattuti e provvedere sempre alla raccolta dei dati necessari alla compilazione della "Scheda interventi di controllo del cinghiale" e "Scheda di rilevamento dati biometrici" dei capi abbattuti, fornite dall'Ente Parco.
- e) In relazione all'emergenza dovuta all'epidemia di Peste Suina Africana, collaborare attivamente alla sorveglianza sanitaria segnalando tempestivamente eventuali carcasse di Cinghiale rinvenute nei territori di interesse ed applicando tutte le norme igieniche e di bio-sicurezza nella gestione delle carcasse di Cinghiali abbattuti in interventi di controllo

numerico.

- f) Applicare per tutta la durata delle operazioni il rispetto delle norme di sicurezza indispensabili a garantire la massima tutela dell'incolumità propria e altrui.

Art. 9 Organizzazione degli interventi

1. L'Ente Parco dispone, dirige e coordina le attività di controllo numerico della specie Cinghiale nelle Riserve naturali di propria competenza, secondo le modalità e le strategie previste dal PPCC 2023-27.
2. Gli interventi di controllo vengono programmati in stretta collaborazione con le forze di Polizia provinciale competente per territorio, che possono prendere parte agli interventi e fornire un supporto organizzativo/logistico e di coordinamento dei O.F.V..
3. Il numero dei O.F.V. da impiegare nelle operazioni di controllo è stabilito di volta in volta dai responsabili designati dall'Ente Parco, i quali provvederanno anche al coordinamento di tutte le azioni relative al controllo ed all'eventuale organizzazione del recupero dei capi feriti.
4. I O.F.V. potranno essere raggruppati in squadre d'intervento per ciascuno delle quali sarà individuato un incaricato di ricevere le comunicazioni del personale dell'Ente Parco o della Polizia provinciale.
5. La convocazione dei O.F.V. avverrà telefonicamente o tramite gruppo Whatsapp gestito dal personale dell'Ente Parco allo scopo di facilitare e velocizzare le comunicazioni tra Ente e operatori.
6. O.F.V. che intendono sospendere la collaborazione devono darne tempestiva comunicazione all'Ente Parco.
7. Dopo 5 rinunce consecutive volontarie o 3 mancate presenze il O.F.V. viene escluso dal Registro, sono ammesse eccezioni solo in caso di documentati motivi di salute.
8. L'ente Parco fornisce ai O.F.V. i contrassegni inamovibili per la tracciatura del capo prelevato. Dei contrassegni forniti dall'Ente Parco il OFV sottoscrive ricevuta. Gli O.F.V. appartenenti ad una squadra possono delegare il capogruppo al ritiro dei contrassegni e alla consegna della ricevuta da lui sottoscritta.

Art. 10 – Compito delle Squadre e dei Caposquadra

1. Compiti del Caposquadra:

- riferisce al Guardia Parco i Punti Sparo e i Punti Auto che la Squadra propone;
- raccoglie e consegna al Guardia Parco, con cadenza quindicinale, le schede di uscita e di rilievo biometrico compilate dagli OFV durante le operazioni di abbattimento;
- partecipa agli incontri che l'Ente Parco può convocare per monitorare l'efficacia del Piano.

2. Obblighi del Caposquadra:

- Il Caposquadra è obbligato, almeno entro le ore 12:00 del giorno antecedente l'uscita a comunicare la stessa al Guardia Parco tramite mail oppure whatsapp, posta elettronica o altri sistemi di comunicazione validi ai fini dell'espletamento della comunicazione.

Dovrà fornire l'elenco dei nominativi degli OFV che parteciperanno all'intervento indicando:

il giorno di uscita, l'orario di uscita (alba o tramonto), il Punto Sparo ed il Punto Macchina.

- Per quanto di sua competenza, il Caposquadra ha il dovere di segnalare eventuali inosservanze del presente regolamento, compiute dagli OFV durante l'esercizio delle loro funzioni.
- Nel caso in cui il Caposquadra non adempia ai propri compiti potrà essere sostituito in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Servizio Vigilanza, con un OFV della Squadra di appartenenza.

3. Organizzazione delle attività

Ciascuna Squadra gestisce autonomamente, nel rispetto delle prescrizioni del Piano, l'assegnazione dei Punti Sparo agli OFV. L'assegnazione inoltre deve prevedere la rotazione tra OFV.

Situazioni conflittuali: ogni situazione conflittuale nelle scelte va risolta facendo riferimento alle disposizioni che verranno impartite dal Guardia Parco a suo insindacabile giudizio.

Parte III – MODALITÀ OPERATIVE

Art. 11 Tecniche di prelievo

1. I prelievi di capi di cinghiale sono attuati esclusivamente con le seguenti modalità (§ Cap. 10.2.1. del PPCC):
 - catture con gabbie/trappole, chiusini e/o trappole mobili a rete e successiva soppressione dei capi catturati;
 - abbattimento diretto all'aspetto da altana o strutture sopraelevate;
 - intervento con il metodo della girata con un unico cane limiere abilitato ENCI.
2. Gli interventi di cui al punto 1. sono attuati esclusivamente da personale dipendente del Parco, O.F.V. autorizzati, agenti della Polizia provinciale.

Art. 12 Armi e munizioni

L'OFV in via ordinaria deve utilizzare fucile a otturatore girevole-scorrevole, fucile monocanna a uno o due colpi oppure la carabina semiautomatica, a canna rigata, di calibro non inferiore a 6.5 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40, anche con ottica di puntamento. Si utilizzeranno munizioni con palle monolitiche non contenenti piombo (atossiche). Le armi

possono essere dotate di ottica o mirini di puntamento o di visori notturni. In caso di necessità è possibile l'uso di fonti luminose artificiali. In situazioni dove la configurazione del territorio e della vegetazione lo consenta, si potrà utilizzare il fucile o la carabina semiautomatica ad anima liscia o canna tipo slug, di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12, caricato con munizioni a palla unica.

Durante la caccia al cinghiale è sempre vietata la detenzione di cartucce a munizione spezzata.

Art. 13 Catture con gabbie, trappole o chiusini

1. L'installazione di qualsiasi dispositivo finalizzato alla cattura è autorizzata esclusivamente dall'Ente Parco.
2. I soggetti autorizzati alla gestione della trappola o del chiusino possono essere, oltre al personale dell'Ente Parco, i proprietari o i conduttori del fondo agricolo sul quale ricade, o O.F.V. nominalmente autorizzati.
3. L'individuazione dei siti dove posizionare eventuali gabbie o trappole è ad opera dal personale dell'Ente Parco su istanza di privati (proprietari o conduttori dei fondi agricoli interessati) o d'ufficio.
4. L'abbattimento dei capi catturati viene effettuato dal personale dell'Ente Parco, dagli agenti di Polizia provinciale competente per territorio o da O.F.V. autorizzati.
5. La gestione delle gabbie/trappole/chiusini è di competenza dell'Ente Parco o dei O.F.V. autorizzati, che a seguito dell'attivazione dei dispositivi di cattura dovranno garantirne la verifica giornaliera al fine di rilasciare immediatamente eventuali specie non oggetto di controllo e procedere all'abbattimento dei capi di Cinghiale catturati nel minor tempo possibile al fine di ridurne al minimo stress e sofferenze.

Art. 14 Interventi di abbattimento diretto da postazione sopra-elevata

1. Gli interventi sono realizzabili unicamente da postazioni sopra-elevate autorizzate dall'Ente Parco, che provvede all'individuazione dei siti idonei a seguito di sopralluoghi effettuati con la collaborazione della Polizia provinciale e dei O.F.V.
2. Le postazioni fisse autorizzate dal Parco possono essere assegnate ad una squadra
3. Le postazioni sono autorizzate dall'Ente Parco dopo averne verificato l'idoneità anche in relazione alla linea di tiro secondo i seguenti criteri e parametri:
 - A) garanzia della massima sicurezza in relazione a:
 - uso delle armi (se il bersaglio viene mancato il proiettile deve colpire entro breve spazio un terrapieno);
 - incolumità di persone o cose estranee all'attività di selecontrollo;

- B) Nulla o limitata possibilità di avvistamento delle postazioni da vie di comunicazioni principali e da abitati, ovvero da piste ciclopedonali o sentieri segnalati;
 - C) Assenza di interferenza con postazioni già autorizzate all'interno delle Riserve naturali o nei territori contigui.
4. Le poste autorizzate sono mappate tramite rilevazione delle coordinate GPS e per la loro univoca identificazione.
 5. È consentito l'utilizzo di foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi dei punti di sparo come previsto dalla DGR XI/1761 del 17/06/2019, con le seguenti modalità:
 - dislocazione di non più di un punto di alimentazione ogni 50 ettari di superficie dell'unità territoriale di gestione;
 - utilizzo esclusivo di mais in granella o in pannocchie;
 - un chilogrammo di granella di mais somministrabile giornalmente in ciascun punto di somministrazione;
 - sospensione del foraggiamento al termine del periodo del prelievo.
 6. È sempre vietato sparare da terra.

Art. 15- Interventi con il metodo della girata

1. Il metodo della girata potrà essere applicato in genere solo laddove le caratteristiche del contesto territoriale di intervento impediscono o limitano significativamente l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto.
2. L'intervento in girata sarà programmato e autorizzato in accordo con le competenti autorità di polizia (Polizia Provinciale e Carabinieri Forestali).
3. La girata è praticata da:
 - un conduttore di cane limiere abilitato ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 9139 del 24 giugno 2019 ed iscritto al Registro dei O.F.V., con un unico cane limiere abilitato ENCI
 - da 4 a 12 O.F.V.
4. Per il prelievo in girata sono utilizzabili:
5. L'Ente Parco dovrà avvisare le autorità competenti per territorio (stazione Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali) delle operazioni dando tutte le indicazioni necessarie sullo svolgimento dell'attività e dei soggetti autorizzati.
6. L'Ente Parco dovrà garantire la massima sicurezza nel corso delle operazioni per gli operatori e per terzi, mediante interdizione dell'area di intervento e segnaletica di informazione delle attività in corso, in collaborazione con gli Enti locali del territorio e le forze di polizia locale.

Art. 16- Recupero dei capi feriti

1. Il recupero dei capi feriti viene effettuato da personale dell'Ente Parco, dalla Polizia Provinciale o da O.F.V. con abilitazione a Conduttore di cani da traccia (abilitati ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 9139 del 24 giugno 2019).
2. In caso di ferimento o di sospetto ferimento, il OFV deve darne immediata comunicazione al referente dell'Ente Parco che provvederà ad attivare il recupero.
3. Sia nel caso di verifiche sia nel caso di ferimenti è obbligatorio segnare in modo visibile il punto di sparo e l'*anschluss* evitando in ogni modo di inquinare la traccia.
4. L'attività di recupero, comportando la ricerca del capo ferito, è da ritenersi azione finalizzata al completamento dell'abbattimento, pertanto, nel caso in cui il capo sia ancora in vita al momento del ritrovamento, è facoltà delle figure autorizzate procedere all'abbattimento dello stesso.
5. Il OFV che ha ferito l'animale deve rendersi disponibile ad accompagnare il conduttore ed a seguire le indicazioni impartite durante il recupero.

Art. 17 – Destinazione dei capi abbattuti

1. Come previsto dalla D.G.R. 1019/2018 – Allegato A Cap. 4.5.3, i Cinghiali prelevati in attività di controllo possono essere ceduti attraverso una procedura a evidenza pubblica indetta dall'Ente Parco. In caso l'aggiudicazione vada deserta, i capi sono destinati a scopo benefico e, in subordine, allo smaltimento. In alternativa l'Ente potrà sottoscrivere un accordo con le Province per il conferimento la gestione di capi abbattuti.
2. Tutti i capi abbattuti in controllo e destinati al consumo pubblico devono essere conferiti ad un Centro di Lavorazione della Selvaggina (C.L.S.) individuato dall'Ente Parco ed autorizzato al rilevamento biometrico e al monitoraggio sanitario previsto dalla legislazione vigente.
3. L'Ente Parco può lasciare i Cinghiali prelevati in interventi di controllo e destinati unicamente all'autoconsumo nella disponibilità dei O.F.V. che hanno realizzato l'abbattimento, nel limite massimo di due capi per soggetto per anno solare, fatto salvo diverse indicazioni derivanti dalla normativa vigente.

Art. 18 - Materiali in dotazione agli OFV

a. Scheda di uscita

Ai Caposquadra, prima dell'inizio del programma di abbattimento, vengono consegnate le schede di uscita. Il Caposquadra provvede a distribuirle agli OFV i quali le devono compilare secondo le indicazioni impartite. Una parte della scheda va compilata prima dell'uscita e posta in buona vista sul cruscotto del proprio automezzo. L'altra parte va compilata al termine delle operazioni di abbattimento.

b. Scheda di rilievo biometrico

Ai Caposquadra, prima dell'inizio del programma di abbattimento, vengono consegnate le schede di rilievo biometrico. Il Caposquadra provvede a distribuirle agli OFV i quali devono

provvedere a compilarle in duplice copia al momento dell'esame della carcassa (da realizzarsi in condizioni idonee), annotando tutte le informazioni richieste. Una copia deve essere consegnata al Caposquadra.

Il Caposquadra provvede a consegnare agli Uffici dell'Ente le schede di uscita e di rilievo biometrico relative ai giorni dal 1 al 15 di ogni mese entro il 20 del mese stesso e quelle relative ai giorni dal 16 a fine mese entro il giorno 5 del mese successivo (sono fatti salvi i giorni di sabato, domenica e festivi).

c. Contrassegno inamovibile di identificazione

Ai Caposquadra, prima dell'inizio del programma di abbattimento, vengono consegnate le fascette di identificazione. Il Caposquadra provvede a distribuirle agli OFV i quali devono apporle ad animale abbattuto.

d. Cartelli di segnalazione

Ai Caposquadra, prima dell'inizio del programma di abbattimento, vengono consegnati i cartelli con supporti riportanti segnalazione di abbattimento. Il responsabile provvede a distribuirli agli OFV i quali li posizionano in luogo visibile prima dell'inizio di ogni attività di contenimento, ritirandoli al termine della stessa, al fine di informare la cittadinanza sulle attività.

L'OFV deve detenere con cura il materiale consegnato.

Art. 19 Gestione della carcassa, rilievi biometrici e monitoraggio sanitario

1. A ciascun capo prelevato e recuperato deve essere apposto immediatamente apposito contrassegno inamovibile fornito dal Parco.
2. In caso di smarrimento del contrassegno, è vietato spostare l'animale dal punto di abbattimento, ed il OFV che ha realizzato il prelievo è tenuto ad avvisare immediatamente il Caposquadra.
3. Il capo prelevato viene conferito direttamente al Centro di Lavorazione della Selvaggina (C.L.S.) individuato dall'Ente Parco, o in alternativa destinato ad un Centro di Sosta autorizzato dove vengono effettuati i rilievi biometrici e sanitari.
4. Su ciascun capo abbattuto vengono effettuati i rilievi biometrici e compilata una scheda di abbattimento che contenga i seguenti dati minimi:
 - Data dell'intervento
 - Geo-localizzazione dell'intervento
 - Nominativo dell'operatore che ha realizzato il prelievo
 - Sesso e classe di età del capo abbattuto
 - Peso vuoto e/o peso pieno
 - Lunghezza del garretto
 - In tutte le femmine: esame dell'apparato riproduttore
 - Nelle femmine gravide: numero e lunghezza dei feti
5. Su ciascun capo abbattuto vengono effettuati i prelievi biologici destinati al monitoraggio

sanitario, secondo quanto illustrato nel Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (Decreto Direzione Generale Welfare n. 13852 del 18/10/2021) e sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'A.T.S. competente per territorio, anche in base all'evoluzione dell'epidemia da Peste Suina Africana. Il Piano regionale prevede su tutti i capi abbattuti i seguenti prelievi:

- 60 gr di muscolo (pilastri del diaframma o massetere) per la ricerca di *Trichinella* spp.;
- Una provetta contenete 10 ml di sangue per gli esami sierologici;
- Linfonodi sottomandibolari o l'intera testa
- Eventuali ectoparassiti

Art. 20 Sanzioni: revoca e sospensione dell'autorizzazione a OFV

1. I seguenti fatti e/o comportamenti/infrazioni comportano la revoca dell'autorizzazione ad operare quale OFV nel piano di controllo del Cinghiale all'interno delle Riserve naturali del parco dell'Oglio Nord, con conseguente cancellazione dall'Albo dei O.F.V.:
 - a) abbattimento di qualsiasi specie diversa dal Cinghiale;
 - b) omessa consegna del capo abbattuto e/o recuperato
 - c) omesso conferimento al Centro di Sosta/C.L.S.;
 - d) omessa segnalazione di abbattimento o ferimento di un capo al referente dell'Ente Parco o della Polizia provinciale;
 - e) comportamento pericoloso;
 - f) sopravvenute sentenze penali irrevocabili di condanna per violazioni dinormative in materie inerenti all'attività venatoria;
 - g) mancato svolgimento delle attività di controllo per più di 1 anno non giustificatoda motivi di salute.
2. I seguenti fatti comportano la sospensione dell'attività da un mese ad un anno in relazione alla gravità
 - a) violazione delle disposizioni previste dal Regolamento operativo;
 - b) atti di indisciplina durante le operazioni di controllo e/o censimento;
 - c) abbandono delle operazioni di cui sopra senza giustificati motivi.

Le sanzioni sono disposte dall'Ufficio Vigilanza dell'EnteParco, attraverso le procedure previste per legge.